

Prot.n. 00369

L'Alta Corte di Giustizia Sportiva,

composta da

Cons. Franco Frattini, Presidente e Relatore

Prof. Virginia Zambrano

Dott. Dante D'Alessio

Prof. Massimo Zaccheo

Prof. Attilio Zimatore, Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. n. 19/2014, presentato, in data 25 giugno 2014, dalla società ACF Fiorentina S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. -
per

l'impugnazione della decisione pronunciata dalla Corte di Giustizia Federale FIGC in data 6 giugno 2014 (e pubblicata nel solo dispositivo), con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo Nazionale, con cui era stata inflitta alla società medesima la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Fiesole" privo di spettatori, con contestuale sospensione dell'esecuzione dei termini ed alle condizioni di cui all'art. 16, n. 2 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;

visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, all'udienza pubblica del 26 settembre 2014, l'avv. Andrea Galli per la società ricorrente e gli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la resistente F.I.G.C.;

udito il Relatore, Presidente Franco Frattini;

preso atto dell'intervenuto accordo raggiunto dalle parti;

P.Q.M.
L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

DICHIARA inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 26 settembre 2014.

Il Presidente e Relatore

F.to Franco Frattini

Il Segretario

F.to Alvio La Face

Depositato in Roma il 26 settembre 2014.

Il Segretario

F.to Alvio La Face